

## **NUOVE disposizioni sui certificati rilasciati dalla pubblica AMMINISTRAZIONE**

---

E' entrata in vigore il primo **gennaio 2012 la nuova disposizione** della legge n.183 del 12 novembre 2011, che prevede che i **certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati** e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: ***"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"***.

Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria per ciascun documento.

La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga **sempre sostituita** dalla presentazione di **dichiarazioni sostitutive di certificazioni** e di **dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**; la mancata accettazione di tali dichiarazione o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con 'istituzioni private': banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445). L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.

E' stato inoltre abrogato il comma 2 dell'art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".

Resta confermata, invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.